

*accettata dal Popolo il 29 ottobre 1944*¹

Art. 1 I. Campo d'applicazione
1. Della materia

¹ Le autorità e i funzionari del Cantone, dei distretti, dei circoli e dei comuni nonché delle altre corporazioni di diritto pubblico e degli istituti autonomi hanno l'obbligo di adempiere coscienziosamente i doveri loro imposti dalla Costituzione e dalla legge come anche da altre prescrizioni ossia pure da disposizioni particolari.

² Per la violazione dei loro doveri d'ufficio essi sono responsabili secondo le disposizioni di questa legge.

³ La responsabilità penale è giudicata secondo il diritto penale della Confederazione e del Cantone.

⁴ Per la responsabilità disciplinare valgono le prescrizioni delle rispettive leggi ed emanazioni speciali.²

Art. 1a³ Parificazione dei sessi

Le designazioni di persona, funzione e professione contenute nella presente legge si riferiscono ad entrambi i sessi, per quanto dal senso della legge non risulti altrimenti.

Art. 2 2. Delle persone

Valgono quali funzionari a sensi di questa legge tutte le persone chiamate a esercitare funzioni ufficiali in virtù di un atto di diritto pubblico.

Art. 3 II. Immunità parlamentare

I membri del Gran Consiglio non sono responsabili per le opinioni espresse né per il loro voto dato sia in sede parlamentare come in sede commissionale.

Art. 4 III. Responsabilità dei funzionari verso le corporazioni
1. Verso il Cantone e i distretti

Le autorità e i funzionari del Cantone, degli istituti cantonali e dei distretti sono responsabili verso i medesimi del danno cagionato da violazione o per negligenza colpevole dei loro doveri di servizio.

Art. 5 2. Verso le altre corporazioni

¹ Le autorità e i funzionari dei circoli, dei comuni e delle altre corporazioni ed istituti autonomi di diritto pubblico sono responsabili verso i medesimi del danno cagionato con intenzione o grave violazione o negligenza dei loro doveri di servizio.

² I circoli, i comuni e le altre corporazioni autonome di diritto pubblico possono estendere in via legislativa o statutaria la responsabilità delle loro autorità e dei loro funzionari anche alla negligenza leggera.

Art. 5bis⁴ Responsabilità dei funzionari notarili

I notai con patente e gli ufficiali del registro fondiario nella loro qualità di funzionari notarili rispondono nei confronti del Cantone per ogni danno causato in modo abusivo e colposo.

Art. 6 3. Responsabilità di incapaci di discernimento

I membri di autorità e i funzionari possono essere, per ragioni di equità, chiamati a rispondere totalmente o parzialmente del danno causato anche in caso di posteriore constatazione d'incapacità di discernimento.

Art. 7 4. Copertura del danno

¹ A coprire il danno servono in prima linea le cauzioni ufficiali e le altre prestazioni di sicurezza.

² Pretese salariali e altri pagamenti consimili vi possono essere conteggiati.

³ La corporazione danneggiata che ha versato contributi ad una cassa d'assicurazione per la persona tenuta a risarcirle il danno sofferto, è inoltre legittimata a rivendicare il suo diritto sull'avere presso tale cassa, sia esso in forma di rendita corrente o acquisita in eredità, di denaro o risparmio, di somma globale e titolo di accomodamento, di valori di riscatto ecc.⁵

Art. 8 IV. Responsabilità delle corporazioni
1. Del Cantone e dei distretti

Il Cantone, gli istituti cantonali e i distretti hanno l'obbligo di risarcire il danno illecitamente cagionato a terzi dalle loro autorità e dai loro funzionari nell'esercizio del proprio servizio, sia con intenzione oppure per negligenza.

Art. 9 2. Delle altre corporazioni

¹ I circoli, i comuni e le altre corporazioni ed istituti autonomi di diritto pubblico hanno l'obbligo di risarcire il danno cagionato a terzi dalle loro autorità e dai loro funzionari nell'esercizio del proprio servizio sia con intenzione o per negligenza grave.

² Essi possono tanto in via legislativa come statutaria estendere la propria responsabilità anche alla negligenza leggera.

Art. 9bis Responsabilità negli affari notarili

¹ ⁶ Il Cantone è tenuto a risarcire a terzi danni causati in modo abusivo e colposo da notai con patente e da ufficiali del registro fondiario nella loro qualità di funzionari notarili all'atto di eseguire documentazioni pubbliche.

² I circoli sono responsabili in egual misura all'atto di far eseguire documentazioni pubbliche da parte dei notai di circolo.

³ ⁷ I comuni sono responsabili in egual misura all'atto di far eseguire legalizzazioni da parte dei segretari comunali.

Art. 10 3. Riparazione

Ricorrendo le premesse di cui all'articolo 49 del Codice delle obbligazioni ⁸, le corporazioni di diritto pubblico sono tenute anche a prestazioni a titolo di riparazione.

Art. 11 4. Esclusione del diritto a far causa direttamente

Il diritto di terzi a promuovere direttamente causa contro le autorità e i funzionari colpevoli del danno loro causato è escluso.

Art. 12 V. Regresso

¹ Alle corporazioni di diritto pubblico è riconosciuto il diritto di regresso nei confronti delle loro autorità e funzionari.

² In ciò essi hanno diritto di rivalersi a copertura delle loro pretese sui valori patrimoniali del membro dell'autorità o del funzionario colpevoli ai sensi dell'articolo 7.

³ Lo stesso diritto di regresso delle corporazioni di diritto pubblico esiste nei confronti dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione e nell'ufficio controllo di società per azioni e di società cooperative e sensi degli articoli 762 e 926 del Codice delle obbligazioni.

Art. 13 I. Prescrizione **1. Della responsabilità**

¹ Il diritto al risarcimento si prescrive entro un anno dal giorno in cui il danneggiato è venuto a conoscenza del danno, ad ogni modo una volta trascorsi dieci anni dal giorno in cui avvenne la violazione dei doveri d'ufficio che cagionò il danno.

² Se però la causa è fondata su reato penale per il quale il diritto penale ⁹ prescrive una prescrizione più lunga, quest'ultima vale anche per la pretesa civile.

Art. 14 2. Del regresso

Il diritto di regresso delle corporazioni pubbliche di fronte ai membri delle autorità e dei funzionari si prescrive dopo un anno dalla dichiarazione di responsabilità della rispettiva corporazione di diritto pubblico in forza di sentenza giudiziaria o di accomodamento giudiziario ed in ogni modo decorsi dieci anni dalla determinazione o riconoscimento delle responsabilità.

Art. 15 VII. Riduzione della responsabilità da parte del giudice **1. Con concolpevolezza del danneggiato**

Quando il danneggiato ha tralasciato di valersi dei rimedi di legge o di altri ausili legali che avrebbero potuto evitare o riparare il danno, il giudice decide secondo il suo libero apprezzamento se si deve proteggere la causa e in quale misura.

Art. 16 2. Per ragioni di equità

Quando ciò sia giustificato dalle circostanze, il giudice può ridurre l'obbligo di risarcimento dei membri delle autorità e dei funzionari, particolarmente quando si tratta di colpa leggera o quando colui che è tenuto a risarcire il danno verrebbe a cadere nel bisogno con la riparazione di tutto il danno.

Art. 17 VIII. Casi speciali

1. Responsabilità di autorità collegiali

¹ Per il danno cagionato da un'autorità collegiale sono personalmente responsabili i membri della medesima.

² La misura della responsabilità di ogni singolo membro è determinata dal grado della sua colpa.

³ Ogni membro è in diritto di dichiarare a protocollo di non avere dato la sua adesione ad una deliberazione.

Art. 18 2. Responsabilità di più partecipanti

¹ Se più autorità o membri di autorità o funzionari sono colpevoli insieme del danno cagionato con la loro saputa collaborazione, i medesimi sono responsabili in solido.

² In tutti gli altri casi ognuno di loro è responsabile per la parte corrispondente al grado della sua colpa.

³ In caso di responsabilità solidale il giudice determina secondo il suo libero apprezzamento se e in quale misura i partecipanti hanno fra loro un diritto di regresso.

Art. 19 IX. Procedura

1. Intervento

Nella causa del danneggiato contro la rispettiva corporazione pubblica ai membri dell'autorità ed ai funzionari minacciati dal regresso è riconosciuto il diritto di intervento. ¹⁰

Art. 20 2. Foro competente

¹ Tutte le cause fondate su questa legge sono trattate a norma della procedura civile. ¹¹

² ¹² Parimenti valgono le disposizioni del codice di procedura civile per la competenza del foro, tuttavia con l'eccezione che le cause promosse contro il Governo, il Tribunale amministrativo, i tribunali distrettuali e le autorità di circolo nonché contro singoli membri di queste autorità, vanno giudicate dal Tribunale cantonale e le cause dirette contro quest'ultimo o contro singoli suoi membri sono giudicate dal Tribunale federale.

³ Se la violazione di un dovere d'ufficio forma oggetto di un processo penale, il tribunale penale può giudicare adesivamente sulle pretese di diritto reale. ¹³

Art. 21 X. Disposizioni finali

1. Diritto sussidiario

In quanto la legge presente non contenga nessuna prescrizione, il capo secondo del codice delle obbligazioni su gli atti illeciti (art. 41 sgg. ¹⁴) vi trova applicazione complementare.

Art. 22 2. Riserva del diritto federale e cantonale

¹ La responsabilità dello Stato prevista all'articolo 83 della legge d'introduzione al codice penale svizzero ¹⁵ di fronte a chi è tratto in arresto preventivo infondatamente non è toccata dalla presente legge.

² Restano pure riservate le prescrizioni del diritto federale che prevedono la responsabilità di diritto reale delle autorità e dei funzionari per gli atti commessi nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, nonché la responsabilità del Cantone, dei circoli e dei comuni per le loro autorità e i loro funzionari. ¹⁶

Art. 23 3. Abrogazione di diritto vecchio

La legge sulla responsabilità delle autorità, di funzionari ed impiegati pubblici del 16 novembre 1902 ¹⁷, come tutte le prescrizioni cantonali incompatibili con le disposizioni della presente legge sono abrogate con l'entrata in vigore di quest'ultima.

Art. 24 4. Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore con la sua accettazione da parte del Popolo.

Note finali

¹ M del 13 mar. 1942, 1; PGC della primavera 1944, 320, 336, 361

² Per i funzionari (collaboratori) del Cantone vedi gli art. 28 sgg. OP, CSC170.400

³ Introduzione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; M del 23 feb. 1999, 57; PGC 1999/2000, 179 (1^a lettura), 417 (2^a lettura)

- 4 Testo giusta art. 51 della legge sul notariato, CSC 210.300; entrato in vigore il 1° mag. 2005
- 5 Per il diritto di regresso del cantone vedi la OPC: art. 19 (cassa pensioni) e art. 61 cpv. 3 e 4 (assicurazione dei depositi a risparmio), CSC 170.450, e la OP: art. 64 cpv. 6 (cassa risparmio degli avventizi), 150.410
- 6 Testo giusta art. 51 della legge sul notariato, CSC 210.300; entrato in vigore il 1° mag. 2005
- 7 Introduzione giusta art. 51 della legge sul notariato, CSC 210.300; entrata in vigore il 1° mag. 2005
- 8 RS 220
- 9 Per la prescrizione nel diritto penale vedi gli art. 70 sgg. e 109 CP, RS 311.0
- 10 Conforme all'art. 49 CPC, CSC 320.000
- 11 CSC 320.000
- 12 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 10.
- 13 Vedi gli art. 129 sgg. LGP, CSC 350.000
- 14 RS 220
- 15 Vedi ora l'art. 161 LGP, CSC 350.000
- 16 Vedi specialmente il codice civile: art. 42 (ufficiali dello stato civile), art. 426 sgg. (organi di tutela) e art. 955 (ufficiali del registro fondiario), RS 210, l'art. 928 CO (registro di commercio), RS 220, gli art. 5 sgg. della LF sulla esecuzione e sul fallimento, RS 281.1, la LF sulla responsabilità, RS 170.32, e la relativa OE, RS 170.321
- 17 RC VI, 285